

S.I.T.A.F. S.p.A.

Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus

Via San Giuliano, 2 – 10059 SUSA (TO)

§

Impresa

§§

SCHEMA

DI CONTRATTO D'APPALTO

Codice CIG 81044389CD

Codice CUP C11J05000030001

Codice Contratto

§§§

LAVORI

Nuova linea Torino-Lione

Parte Comune Italo-francese

Sezione Transfrontaliere Parte in Territorio Italiano

Lotto Costruttivo 1

Cantiere Operativo 04c

Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere

CUP C11J05000030001 - CIG 6823295927

§§§§

Importo lordo	€ 66.888.308,66
Oneri per la Sicurezza complessivi	€ 1.999.352,21
Ribasso:	da definire all'esito della gara
Importo netto complessivo	€ _____

§§§§§

TRA

La *Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus*, siglabile *S.I.T.A.F. S.p.A.*, con sede legale in Susa (TO), capitale sociale Euro 65.016.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00513170019, in seguito più brevemente denominata “Committente”, in persona del suo Amministratore pro tempore, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del __/__/____, da una parte

E

L'IMPRESA _____

PREMESSO CHE

- a) la S.I.T.A.F. S.p.A. è concessionaria dell'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A32 Torino – Bardonecchia e del T4 Traforo Autostradale del Fréjus, in virtù, rispettivamente, quanto alla prima opera, in forza della Convenzione stipulata in data 22.12.2009, integrata e resa esecutiva con Atto di Recepimento prescrizioni CIPE del 12 novembre 2010; quanto alla seconda opera, della Convenzione in data 26 giugno 1973, n. 13062, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.I. 1965 del 26 giugno 1973;
- b) a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito dalla legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel seguito MIT) delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali MIT SVCA e che detto

Ministero, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legge 06.07.2011 n.98, convertito in legge 15.07.2011 n.111, è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

- c) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, ha istituito la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (MIT - SVCA) che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 98/2011 tra cui la vigilanza ed il controllo sulle Concessionarie autostradali;
- d) la società TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S.) è stata delegata ad espletare tutte le attività necessarie per la realizzazione della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – Sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera”;
- e) in data 03/08/2011, il CIPE, ha approvato, con delibera n° 57, il progetto preliminare per il nuovo collegamento internazionale Torino-Lione, sezione internazionale, con prescrizioni e raccomandazioni, con un quadro prescrittivo per la predisposizione del progetto definitivo dello svincolo di Chiomonte (da prescrizione n° 2 a n° 6);
- f) in data 31/07/2012, è stata sottoscritta, tra LTF (oggi TELT) e SITAF, una convenzione per la redazione del progetto definitivo riguardante la realizzazione dello svincolo di Chiomonte;
- g) con delibera n° 19 del 20/02/2015, il CIPE, ha approvato, con prescrizioni il progetto definitivo dello “Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere”; la medesima delibera ha disposto la progettazione in variante dello svincolo di Chiomonte sull'autostrada A32 in configurazione definitiva, per l'apertura al

traffico ordinario;

- h) in data 13/09/2016 TELT S.A.S. e SITAF S.p.A. hanno sottoscritto la “Convenzione riguardante la progettazione esecutiva dello svincolo di Chiomonte, località La Maddalena, con rami di uscita in direzione Bardonecchia e in ingresso in direzione Torino”;
- i) in data 26/04/2018, il CIPE ha approvato con delibera n° 39, il progetto di variante della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – Sezione internazionale – parte comune italo- francese – sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano” con prescrizioni e raccomandazioni;
- j) in data 31/07/2018 TELT ha trasmesso il progetto esecutivo per la verifica di Attuazione alle relative prescrizioni della Delibera CIPE 19/2015;
- k) l’art. 4 dell’accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 prevede che. “La responsabilità del Promotore pubblico (TELT) per la conclusione e il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall’esercizio della sezione transfrontaliera dell’opera, come previsto dall’art. 6.1 dell’Accordo del 30 gennaio 2012, non esclude la possibilità, per il Promotore pubblico, di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione dei lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori”;
- l) in data 30/12/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra TELT S.A.S. e SITAF S.p.A. per la regolamentazione della realizzazione dello svincolo sull’autostrada A32 nei comuni di Chiomonte e Giaglione, località “La Maddalena”, con rami di uscita in direzione Bardonecchia e in ingresso in

direzione Torino;

- m) la Committente, ha indetto una procedura ristretta avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, mediante pubblicazione del bando di gara sulla GUCE n. 2019/S n. S224 del 20/11/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 16/12/2019 e, per estratto sui quotidiani La Stampa ed. locale del 18/12/2019, Il Sole 24 Ore ed. nazionale del 17/12/2019, Corriere della Sera ed. nazionale del 17/12/2019 e Corriere della Sera ed. nazionale del 16/12/2019;
- n) la Committente, successivamente al procedimento di verifica di congruità, effettuata ai sensi dell'art. 97, c. 1 e 4, D.Lgs. n. 50/2016, ha comunicato all'Appaltatore la proposta di aggiudicazione con nota prot. n. _____ del ____/____/____;
- o) la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva con nota prot. n. _____ del ____/____/____, sulla base della Determina di approvazione aggiudicazione prot. n. _____ del ____/____/____;
- p) per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- q) l'Impresa dichiara:
- i) di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui l'Appaltatore si è

obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto;

- ii) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente;
- iii) di essere edotto, per conoscenza diretta, della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni, delle risorse esistenti nella zona, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle forniture (quali, ad esempio, i limitati spazi disponibili all'interno del cantiere, la presenza di sottoservizi, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici ricompresi nel corrispettivo contrattuale e di ogni condizione onerosa in genere, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui l'Appaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto;
- iv) di essere a conoscenza del fatto che sull'area di cantiere è prevista l'esecuzione, sia contemporanea che in successione, di altri lavori, servizi e/o forniture, e la presenza, anche simultanea, di numerose ditte, per subappalti, forniture, noli, trasporti, ecc., con conseguenti

possibili maggiori oneri operativi a carico dell'Appaltatore, per coordinamento delle fasi e sottofasi esecutive di propria spettanza con le attività - anteriori, contemporanee e/o successive – svolte da terzi, e per adempimenti in materia di sicurezza, maggiori oneri che l'Appaltatore dichiara espressamente di aver considerato e di accettare, avendone tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto;

- r) che, ai fini del presente contratto si intende:
- per "Codice", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ";
 - per "Regolamento", adottato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. , nelle parti attualmente vigenti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi necessari per la costruzione del c.d. "Nuovo Svincolo de La Maddalena sulla A32".

Il Nuovo Svincolo della Maddalena ha la connotazione di "svincolo in fase di cantiere" ed ha la funzione di consentire il transito di mezzi d'opera per il trasporto dei materiali estratti dallo scavo del tunnel di base di Saint-Jean-de-Maurienne, in

Francia, a Susa/Bussoleno in Italia e, a cantiere chiuso, di consentire l'accesso alla centrale di ventilazione.

2.2 L'esecuzione dei lavori avverrà in base alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nel rispetto del programma dei lavori di cui al successivo art. 10.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

3.1 La descrizione dei lavori è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto -Norme generali e negli altri elaborati progettuali che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

In sintesi, gli interventi da realizzare riguardano:

- Nuovo viadotto A - Viadotto continuo su n.4 campate;
- Nuovo viadotto B - Viadotto continuo su n.2 campate;
- Nuovo viadotto in affiancamento sul ramo in salita;
- Viadotto continuo su n.3 campate, di cui n.2 in affiancamento e solidarizzate al viadotto Clarea esistente;
- Nuovo viadotto in affiancamento sul ramo in discesa;
- Viadotto continuo su n.5 campate, di cui n.3 in affiancamento e solidarizzate al viadotto Clarea esistente;
- Intervento di sostituzione appoggi viadotto Clarea esistente per adeguamento sismico;
- Sostituzione dei dispositivi di appoggio.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

4.1 L'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto, remunerato a corpo, al netto del ribasso del _____ (all'esito della procedura di gara) ammonta ad € _____ (euro _____) dei quali € **1.999.352,21** (euro unmilionenovecentonovantanovemilatrecentocinquantadue/21) per oneri di sicurezza.

4.2 In caso di inadempienza dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, la Committente avrà diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni (fino alla concorrenza dei medesimi).

ART. 5

DETERMINAZIONE CATEGORIE E ALIQUOTE

5.1 Suddivisione in categorie

5.1.1. I lavori oggetto del presente contratto sono riconducibili alle seguenti categorie ed agli importi sotto indicati:

- OG3 (prevalente) - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per € 21.784.946,95, classifica VIII;
- OS18-A (scorporabile) – Componenti strutturali in acciaio, per € 17.608.380,30, classifica VII – qualificazione obbligatoria;
- OS21 (scorporabile) –Opere strutturali speciali, per € 14.793.579,31, classifica VII - qualificazione obbligatoria;

Ulteriori categorie di cui si compone l'appalto, d'importo inferiore al 10% rispetto alla base d'asta:

- OS11(scorporabile) – Apparecchiature strutturali speciali, per € 5.249.371,36, classifica V;

- OS34 (scorporabile) – Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità, per € 2.987.128,38, classifica IV;
- OG10 (scorporabile) – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, per € 1.645.159,13, classifica III-bis;
- OG13 (scorporabile) – Opere di ingegneria naturalistica, per € 1.004.483,45, classifica III;
- OS30 (scorporabile) – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, per € 741.254,52, classifica III;
- OS12-A (scorporabile) - Barriere stradali di sicurezza, per € 664.248,31, classifica III;
- OS03 (scorporabile) – Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, per € 213.452,22, classifica I.

Ulteriori categorie, inferiori a € 150.000,00:

- OS10 (scorporabile) – Segnaletica stradale non luminosa, per € 106.084,50, classifica I;
- OG08 (scorporabile), - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, per € 90.220,22, classifica I.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le categorie OS18-A e OS21 sono a qualificazione obbligatoria, come tali non possono costituire oggetto di avvalimento; ai sensi dell'art 105, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali categorie sono subappaltabili nei limiti del 30% del loro importo ad un unico operatore economico qualificato.

5.2 Determinazione dei gruppi di lavorazioni omogenee

(SOLO PER LAVORI A CORPO)

5.2.1 I lavori a corpo oggetto del presente contratto sono suddivisi in gruppi di lavorazioni omogenee con il relativo importo ed aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

5.2.2 Le tabelle di cui sopra (cfr. “*Dettaglio delle modalità di contabilizzazione e contabilizzazione dei lavori*” – documento allegato al presente contratto d'appalto), contengono altresì per ogni singolo gruppo di lavorazioni omogenee (WBS) la relativa suddivisione in voci disaggregate corredate di aliquote di incidenza.

ART. 6

**CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI E RITENUTE DI
GARANZIA**

6.1 – Contabilizzazione dei lavori

6.1.1 La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base delle aliquote percentuali ricavabili dalle categorie di cui si compone l'opera, riferite all'ammontare complessivo dell'intervento: pertanto, i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

6.1.2 Verrà distintamente riportata nel registro di contabilità, in occasione di ogni stato di avanzamento, l'indicazione della quota percentuale effettivamente eseguita delle lavorazioni omogenee o delle voci costituenti la loro disaggregazione.

6.1.3 Le progressive quote percentuali di avanzamento sopra menzionate verranno desunte da valutazione autonome effettuate dal Direttore dei Lavori.

6.1.4 Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

6.2 – Pagamenti

6.2.1 A seguito della comunicazione scritta dell'Impresa con i dati di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dalla stessa.

6.2.2 La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 13 del Codice

6.3 - Pagamenti in corso d'opera

6.3.1 I pagamenti in acconto in corso d'opera verranno effettuati mediante l'emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento mensili.

6.3.2 L'avanzamento mensile è da intendersi riferito a fine mese con accertamento della produzione effettuato all'ultimo giorno del mese.

6.3.3 L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto verrà effettuata entro sette giorni dalla ricezione del SAL da parte del Direttore dei Lavori.

6.3.4 Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

6.3.5 Costituisce condizione per il pagamento:

- la trasmissione, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, di cui all'art. 105, c. 13, del Codice, si rimanda all'articolo sul "Subappalto".

La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere

sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato alla presente.

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità della medesima Impresa e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente; al fine di consentire l'acquisizione da parte della Committente del DURC, l'Impresa dovrà fornire entro 15 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori un prospetto riepilogativo, come da tabella allegata al Contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito le lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo.

6.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

6.4- Ritenute di garanzia

6.4.1 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni.

6.4.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell'Impresa o degli eventuali subappaltatori/subaffidatari accertato mediante il DURC, sarà disposto direttamente agli enti competenti, disciplina che l'Impresa dichiara espressamente di accettare.

6.4.3 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della Committente del collaudo provvisorio, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.5 Anticipazione

6.5.1 La Committente erogherà ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, qualora richiesta dall'Impresa (art. 16.3), un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo a base d'asta, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento.

6.5.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 16.3.

6.5.3 (eventuale) Si precisa che la suddetta anticipazione, sarà subordinata alla trasmissione di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento da parte dell'impresa degli adempimenti inerenti le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, in ottemperanza alla L. 134/2012, come vigente.

ART. 7

REVISIONE PREZZI

7.1 È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non viene data attuazione all'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatta eccezione per le variazioni dei prezzi riferite a singoli materiali da costruzione, stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture, con cui sono rilevate le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

ART. 8

CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

8.1 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

8.2 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), delle interferenze, della presenza di sottoservizi e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

8.3 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto della presenza di sottoservizi, di averne presa precisa cognizione e di obbligarsi ad attivare quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

8.4 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento.

8.5 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nei suoi allegati ed

in particolare per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d'opera comprese quelle conseguenti alla presenza di altri cantieri, nonché la loro remunerazione nel corrispettivo globale complessivo dell'appalto.

8.6 Le Parti concordano che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilità, di altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle indicate al punto 8.2., 8.3. e 8.4., note all'Impresa o da esso conoscibili a fronte dell'analisi del progetto e degli altri elaborati messi a disposizione dell'Impresa prima d'ora, potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva o comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori, riconoscendo l'avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

8.7 Trattandosi di lavori da eseguire anche in presenza di traffico, l'Impresa dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e di assumersi l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. L'accesso in autostrada dei veicoli è consentito esclusivamente dalle rampe di accesso normalmente transitabili dall'Utenza della A32, ovvero dalle stazioni di esazione e vige l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Committente ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tali manovre, se necessarie per la tipologia del lavoro da effettuare, potranno essere eccezionalmente consentite con specifica autorizzazione scritta della Committente previa formale richiesta da parte dell'Impresa da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

8.8 L'Impresa dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori.

8.9 L'Impresa dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi;

8.10 L'Impresa dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

ART. 9

CONSEGNA DEI LAVORI

9.1 La Committente, tramite il Direttore dei lavori, comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

9.2 Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione degli stessi.

9.3 È prevista la possibilità di consegna parziale dei lavori, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10

PROGRAMMA DEI LAVORI

10.1 L'Impresa dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori per l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori e della Committente un dettagliato programma esecutivo dei lavori stessi compatibile con il cronoprogramma contrattuale nel quale sono

indicate, per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

10.2 Nella redazione di tale programma l'Impresa dovrà evidenziare, con allegati grafici, l'inizio, le varie fasi esecutive ed il termine della loro ultimazione.

Il programma esecutivo, mentre non vincola la Committente, la quale potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

10.3 Il programma esecutivo sarà oggetto di revisione qualora vengano impartite diverse disposizioni da parte della Direzione dei Lavori o vengano disposte varianti in corso d'opera. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, ed in particolare la mancata presentazione da parte dell'Impresa del programma esecutivo a seguito della messa in mora da parte del Direttore dei Lavori con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali nonché la mancata presentazione delle revisioni, costituisce grave inadempimento e dà facoltà alla Committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

ART. 11

DURATA DEI LAVORI – EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

11.1 La durata dei lavori oggetto del presente contratto è prevista in giorni 923 (novecentoventitre) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna.

11.2 Nel computo di detto termine si è tenuto conto delle normali previsioni dell'incidenza di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste se non per

circostanze eccedenti il normale andamento stagionale.

11.3 Eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12

ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI

12.1 Il Direttore dei Lavori, con propri ordini di servizio, impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a garantirne la regolarità di lavori, fissando all'occorrenza l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i controlli che ritiene opportuno eseguire.

12.2 Il Direttore dei Lavori può disporre l'esecuzione di interventi di modifica non sostanziali atti a risolvere aspetti di dettaglio, o lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 5% dei lavori e che non comportino un aumento od una diminuzione dell'importo del presente contratto.

12.3 Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 13

VARIANTI

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dall'art. 106 del Codice, nonché di quanto disciplinato agli art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

ART. 14

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI

LAVORI

14.1 L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

14.2 Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario, l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.

14.3 Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri dovranno risultare da specifico atto notarile.

14.4 L'Impresa risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 15

DOMICILIO DELL'IMPRESA E DEL SUO DIRETTORE TECNICO

Per l'esecuzione del presente contratto sia l'Impresa sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio in _____ .

ART. 16

POLIZZE DI GARANZIA

L'Impresa, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 103, comma 1 e 4 del Codice, mediante polizza n. _____, rilasciata da _____, in data __/__/____;
- b) ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, una polizza assicurativa di tipo "tutti i

rischi” (C.A.R.) che tenga indenne la Committente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da tutti i rischi di esecuzione e che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti all’opera da qualsiasi causa determinati durante l’esecuzione della stessa, compresa una copertura per le spese di demolizione e sgombero e che preveda una garanzia di responsabilità civile verso terzi (danni a cose/animali o persone) con i seguenti massimali:

A) copertura assicurativa per danni alle opere:

- somma assicurata per le opere realizzande pari al valore delle stesse
€ _____
- somma assicurata per opere preesistenti € _____
- somma assicurata per spese di demolizione e sgombero € _____
_____;

B) coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi massimale pari a € _____.

ART. 17

SUBAPPALTI

17.1 Fermo restando che i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall’Impresa, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, con l’osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

17.2 L’Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la Committente

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

17.3 L'Impresa presenta, in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la documentazione afferente il subappaltatore, oltre al contratto di subappalto contenente l'elenco prezzi di riferimento per le opere oggetto di subappalto, gli elementi di cui all'art. 105, c. 7, del Codice e l'indicazione del conto corrente dedicato del Subappaltatore, al fine di permettere alla Committente la verifica dell'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali, sia economici.

17.4 Per il caso in cui la Committente venga chiamata a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi riferibili alle lavorazioni subappaltate, ai sensi dell'art. 105, c. 13, del Codice, si dispone quanto segue:

- l'Impresa trasmette alla Direzione dei Lavori la documentazione contabile del subappaltatore inerente alle *lavorazioni eseguite dall'impresa subappaltatrice* nel SAL di riferimento, con specificazione della quota degli oneri di sicurezza e del ribasso applicato;
- la Direzione Lavori trasmette alla Committente copia della suddetta documentazione vistata dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori;
- l'Impresa trasmette *fattura per l'intero importo previsto per il SAL* di riferimento;
- l'Impresa espressamente e per iscritto trasmette *autorizzazione a provvedere al pagamento a favore del subappaltatore* e a stornare i pagamenti a quest'ultimo dal debito della Committente verso l'Impresa;
- l'Impresa trasmette alla Committente *copia della fattura emessa dal Subappaltatore* all'Impresa per l'importo autorizzato.

ART. 18

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

18.1 Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, l'Impresa ha redatto e consegnato alla Committente perché costituiscano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

18.2 Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

18.3 L'Impresa ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigilano, ciascuno per le proprie competenze, sull'osservanza delle norme e sull'applicazione dei piani di sicurezza.

18.4 Per le eventuali proposte od integrazioni l'Impresa non avrà nulla a pretendere, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19

OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI

ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

19.1 L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all'attività da svolgere.

19.2 L'ingresso in cantiere del personale sarà consentito soltanto previa comunicazione dei nominativi di tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto come previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto.

19.3 L'Impresa si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

19.4 A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, sarà richiesto il DURC in corso di validità dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti e dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e le dichiarazioni di cui all'art. 6.3 del presente contratto.

19.5 In caso di ottenimento del DURC dell'Impresa e/o degli eventuali subappaltatori negativo per due volte consecutive si procederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale – Norme Generali.

19.6 In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Impresa, del

subappaltatore e dei titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice, si procederà all'intervento sostitutivo della Committente nelle modalità e nei termini previsti agli articoli 3.1 e 3.2 nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

19.7 L'Impresa si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nel cantiere dalla Impresa medesima o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

19.8 La Committente anche tramite il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento dal cantiere del personale che non risultasse in regola.

Resta ferma la competenza del RUP in ordine al piano di verifiche, anche a sorpresa, di cui all'art. 31, c. 12, del Codice.

19.9 L'Impresa si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori l'obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L'Impresa si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed attestante l'esatto adempimento dei suddetti obblighi.

19.10 L'Impresa si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima

e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Impresa o del subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Impresa o del suo subappaltatore delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Impresa o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

ART. 20

CONTO FINALE DEI LAVORI

20.1 Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro 90 gg dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro tale termine, al Responsabile del Procedimento per i relativi adempimenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 e seguenti del Regolamento.

ART. 21

COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO

21.1 Per quanto attiene ai collaudi si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili a termine di legge ed a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

21.2 Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 22

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

22.1 Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'emissione del certificato

di collaudo provvisorio, l'Impresa, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., sarà garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

22.2 Per gli oneri che ne derivassero, l'Impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

22.3 Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di ufficio, con onere della spesa a carico dell'Impresa stessa.

22.4 In caso di necessità (dovute a particolari esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili dalla Committente) all'Impresa potrà essere concesso di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive non appena possibile.

ART. 23

PENALITA' PER RITARDI

23.1 Il rispetto dei termini fissati nel presente contratto, nel cronoprogramma dei lavori, nel programma esecutivo di dettaglio approvato e negli ordini di servizio viene considerato di primaria importanza.

23.2 Pertanto, in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori appaltati da parte dell'Impresa, verrà applicata la penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

23.3 Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d'opera o quant'altro che non consenta il regolare svolgimento del lavoro, motivi imputabili all'Impresa, carenza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.

23.4 In ogni caso l'applicazione delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale.

23.5 La Committente potrà applicare eventuali penali per ritardata conclusione dei lavori in sede di conto finale dei lavori. Gli importi delle penali potranno essere trattenuti dalle somme ancora dovute dalla Committente all'Impresa e, qualora tali somme risultino incapienti, la Committente emetterà fattura per l'addebito delle penali che dovrà essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

23.6 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento a determinazioni assunte dalla Concedente.

ART. 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

24.1 Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa.

ART. 25

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Gli ulteriori oneri a carico dell'Impresa, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali al quale si fa integrale rinvio.

ART. 26

ONERI DELL'IMPRESA IN MATERIA AMBIENTALE

26.1 L'Impresa si impegna a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà della stessa, fatto salvo quanto precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue.

26.2 Nel computo metrico estimativo del progetto dei lavori appaltati con il presente contratto è contenuta specifica voce a refusione degli oneri di conferimento nei termini di legge a discarica ovvero ad impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali non reimpiegati direttamente nell'ambito dei lavori. Il corrispettivo contrattuale, pertanto, tiene conto e remunera tali oneri. L'Impresa, conseguentemente, con la sottoscrizione del presente contratto dà atto e accetta che il corrispettivo contrattuale tiene conto e ristora integralmente tali oneri.

26.3 L'impresa ha l'obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la formazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva.

26.4 L'impresa dovrà rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell'ambiente da qualsiasi forma di pregiudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimento dei lavori.

26.5 L'Impresa dichiara di essere l'unica ed esclusiva responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai due commi che precedono e, pertanto, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità in tal senso.

26.6 Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, pertanto, l'Impresa, edotta delle soggezioni di cui al presente articolo, le accetta espressamente, così come accetta che la loro remunerazione sia compresa e compensata nel corrispettivo complessivo dell'appalto, rinunciando a sollevare in futuro eccezioni e pretese di maggiori oneri, compensi od indennizzi a qualsivoglia titolo per dette soggezioni, anche in corso d'opera.

ART. 27

DANNI DA FORZA MAGGIORE

27.1 Al verificarsi di danni alle opere e/o provviste, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati dall'Impresa. La Committente riconoscerà i danni causati da forza maggiore nei limiti e con le modalità di cui all'art. 31.3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

27.2 L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

ART. 28

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

28.1 L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente avrà titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

28.2 In particolare è fatto divieto all'Impresa di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

28.3 Dovranno essere comunicati dall'Impresa alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Impresa medesima, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

28.4 Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Impresa dovranno contenere l'indicazione del CIG e/o del CUP ove previsto dalla legge.

28.5 A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Impresa, tutti i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

28.6 L'Impresa si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a

darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al punto seguente.

28.7 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Impresa dovrà trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Impresa dovrà altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Impresa ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

28.8 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., sarà legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

28.9 La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

28.10 In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Impresa è tenuta, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la Committente e la Prefettura territorialmente competente.

ART. 29

SPESE E REGIME FISCALE

29.1 L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

29.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, dovrà essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Impresa.

29.3 L'Impresa dichiara di essere iscritta all'Ufficio IVA di _____

ART. 30

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

30.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

30.2 Il Foro competente è quello di Torino, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 31

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

31.1 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità

controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

31.2 L'Impresa e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

31.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Impresa dovrà darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

31.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Impresa dovrà eseguire.

31.5 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Impresa, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Impresa.

31.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

31.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice, del Regolamento, per quanto vigente alla data di stipula del contratto.

ART. 32

INFORMATIVA AI SENSI DEL R.G.P.D. 2016/679 (REGOLAMENTO

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

E OSSERVANZA DLGS. 231/2001

32.1 Ai sensi e per gli effetti del R.G.P.D. (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 2016/679, le Parti convengono che i dati personali acquisiti al momento della sottoscrizione del presente atto e successivamente al proseguimento del rapporto, saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e riservatezza al fine di poter dar luogo al presente accordo, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

Potranno essere comunicati a terzi in adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del rapporto.

In qualunque momento è possibile l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. del sopra menzionato Regolamento rivolgendosi per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: S.I.T.A.F. S.p.A. via San Giuliano n. 2 – 10059 Susa (TO) oppure all'indirizzo mail: info@sitaf.it .

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001

32.2 L'impresa dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della committente pubblicato sul sito aziendale www.sitaf.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la nostra Società a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

ART. 33

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

33.1 TELT, quale promotore dell'opera, ha sottoscritto in data 11/09/2012 un "Protocollo d'Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata", tra la Prefettura di Torino e le organizzazioni sindacali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL.

33.2 Per effetto di quanto sopra, l'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare scrupolosamente quanto segue:

33.2.1 MISURE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DATI

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera. In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, l'Appaltatore risolverà il contratto in essere fra le parti ex art. 8 del Protocollo, segnalando a SITAF SpA l'avvenuta risoluzione del Contratto. L'Appaltatore, in ottemperanza al Protocollo e consapevole del concetto di filiera in esso richiamato all'art. 3, comma 1, si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi dei componenti la filiera a lui riconducibile, allegando documentazione di supporto in modo da consentire a SITAF SpA di richiedere l'informazione antimafia relativa ai soggetti che la compongono.

33.2.2 MISURE IN TEMA DI PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, dei propri organi sociali o dei propri dirigenti. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. – e quindi il Contratto sarà immediatamente risolto – ogni qualvolta nei confronti

dell'Appaltatore, del suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei propri dirigenti, con funzioni specifiche relative all'appalto de quo, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p.

33.2.3 MISURE IN TEMA DI PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

L'Appaltatore si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o altre utilità (quali pressioni per assumere personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o dei familiari, sia nella fase dell'affidamento/contrattualizzazione dei rapporti sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovrà essere tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuterà se informare alla Committente.

33.2.4 MISURE IN TEMA DI SUBCONTRATTI

L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel protocollo e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto. L'Appaltatore si impegna altresì a prevedere in tutti i contratti che dovesse stipulare per la realizzazione delle opere oggetto del contratto:

l'obbligo per tutti i subcontraenti e per gli operatori economici della filiera di assumere a proprio carico ogni onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

l'obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente Atto; il Protocollo dovrà essere allegato a ciascun subcontratto stipulato e ne diverrà, conseguentemente,

parte integrante;

l'obbligo di inserire negli eventuali subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione, e quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella norma di riferimento, alla preventiva acquisizione, da parte della SITAF SpA, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario;

l'obbligo di consegnare/richiedere tutta la documentazione necessaria per le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011.

33.2.5 MISURE IN TEMA DI DISTACCO DI MANODOPERA

L'Appaltatore si impegna a procedere al distacco della manodopera – anche qualora si tratti di lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.lgs. 25/2/2000 n. 72 concernente l'attuazione della Direttiva 96/71CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/03, solo previa autorizzazione della SITAF SpA all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della SITAF SpA, per il tramite dell'Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/11 sull'Appaltatore distaccante.

33.2.6 MISURE IN TEMA DI SICUREZZA NEI CANTIERI E PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

L'Appaltatore si obbliga a far accedere in cantiere i propri lavoratori dipendenti muniti di idonea tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, c. 1, D.Lgs. 81/08, valevole anche ai fini della rilevazione oraria della presenza, come previsto all'art. 5 della Legge 136/2010 s.m.i., per i lavoratori dipendenti. L'Appaltatore si obbliga a ritirare solamente materiale la cui bolla di accompagnamento indichi il numero di targa e il

nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010. L'inosservanza degli impegni di cui al presente articolo è soggetta alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 del Protocollo.

33.2.7 COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

L'appaltatore si impegna a:

mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445.

ART. 34

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ALL'ESITO VERIFICHE

ANTIMAFIA

Le Parti convengono che il Contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del

Contratto stesso abbiano dato esito positivo, ossia la Prefettura abbia reso un provvedimento interdittivo. In questo caso, SITAF SpA comunicherà senza ritardo il provvedimento interdittivo all'appaltante; quest'ultimo provvederà, senza ritardo alcuno, ad applicare la clausola risolutiva espressa e ad estromettere l'IMPRESA cui le informazioni si riferiscono.

ART. 35

CESSIONE DEI CREDITI

Le Parti convengono che l'accettazione, e quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi dalle Stazioni Appaltanti, le Banche, gli Intermediari Finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale sia l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, sia subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.

ART. 36

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l'Impresa dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

- Elenco elaborati progetto esecutivo
- Tavole come da elenco elaborati
- Dettaglio delle modalità di contabilizzazione e contabilizzazione dei lavori
- Polizze di garanzia (non allegate, ma conservate dalla Committente e controfirmate dalle Parti)

- Tipologico del Prospetto riepilogativo Subappalti

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Susa,

Prot. n.

La Committente

L'Impresa

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Le Parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 6. "Contabilizzazione dei lavori, pagamenti e ritenute di garanzia", - 7. "Revisione dei prezzi", - 8. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 10 "Programmi dei lavori", - 11 "Durata dei lavori- eventuali sospensioni e riprese dei lavori", - 16 " Polizze di garanzia", - 18 "Prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro", - 19 "obblighi dell'Impresa in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", 21 "Collaudi e pagamento del saldo", - 22 "Manutenzione delle opere fino al collaudo", - 23 "Penalità per ritardi", - 24 "Risoluzione del contratto", - 25 "Oneri a carico dell'Impresa", - 26 "Oneri dell'Impresa in materia ambientale", - 27 "Danni da forza maggiore", - 28 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - - 30 "Definizione delle controversie – Foro competente", - 31 "Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto", - 32 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 - 33 "Protocollo di Legalità" - 34 "Clausola Risolutiva Espresa all'esito delle verifiche antimafia", 35 "Cessione dei Crediti", 36 "Documentazione

contrattuale ed allegati”.

La Committente

L’Impresa

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.)